

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI

Allegato alla deliberazione N. 68 dell'8 luglio 2020

Art. 1

Costituzione

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali e per adeguare l'azione amministrativa alle istanze di decentramento, in attuazione di quanto sancito dall'art. 23 comma 3 dello Statuto della Città di Finale Ligure, viene istituita la Consulta delle frazioni, organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza, sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
2. Il presente Regolamento provvede a disciplinarne la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

Art. 2

Finalità, funzioni e compiti

1. L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Sindaco (o, in sua sostituzione, dell'Assessore o Consigliere delegato competente), si avvale del supporto della Consulta delle Frazioni, per ciò che riguarda:
 - a) la promozione di occasioni di incontro, di socializzazione e di aggregazione fra gli abitanti del proprio territorio;
 - b) l'organizzazione e/o la collaborazione a iniziative ricreative, di animazione e a feste di Frazione;
 - c) la promozione di momenti di solidarietà e di riunioni per discutere e conoscere i pareri su problemi comuni o questioni particolari delle Frazioni;
 - d) la promozione e l'organizzazione di iniziative di cura del proprio territorio.
2. Da tale coinvolgimento ne conseguono anche le proposte ed i pareri da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale.
3. La Consulta ha funzioni:
 - consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione;
 - di promozione e cura del territorio e della vita sociale delle Frazioni.

Art. 3

Funzione consultiva

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale la Consulta esprime il loro parere preventivo, ma non vincolante su:
 - piani di viabilità e piani commerciali per la parte riguardante le Frazioni;
 - progetti preliminari di lavori pubblici interessanti le Frazioni.

Art. 4

Funzione propositiva

1. La Consulta delle Frazioni ha la facoltà di sottoporre all'Amministrazione comunale qualsiasi proposta inerente le problematiche delle Frazioni. Tali proposte sono qualificate dal coinvolgimento dei Cittadini e dall'attenzione al territorio delle Frazioni.
2. Le proposte devono essere presentate al Sindaco (o, in sua sostituzione, all'Assessore o Consigliere delegato competente) che le trasmette agli Uffici comunali, i quali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie alla Consulta delle Frazioni per espletare l'attività propositiva.
4. Il Sindaco (o, in sua sostituzione, l'Assessore o Consigliere delegato competente) acquisisce le informazioni ed elementi tecnici occorrenti, per poi dividerle con la Consulta, di norma, nella prima seduta utile. Il suddetto raccordo collaborativo tra la Civica Amministrazione e la

Consulta delle Frazioni si esplica quindi nella costante partecipazione alle sedute di quest'ultima, e nella possibilità di contribuire a fornire gli elementi propositivi ai fini della predisposizione degli atti di programmazione pluriennale comunale e degli interventi rivolti allo sviluppo equilibrato dell'intero territorio cittadino.

Art. 5

Funzione di promozione e cura del territorio

1. La Consulta delle Frazioni promuove iniziative finalizzate alla cura e alla tutela del proprio territorio ed allo sviluppo del suo tessuto sociale, elaborando programmi e realizzando interventi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti.
2. A tale scopo la Consulta delle Frazioni intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con Associazioni, Gruppi di volontariato, Enti religiosi ed altre realtà sociali presenti sul proprio territorio.

Art. 6

Organi delle frazioni

1. Sono organi delle frazioni :

a) La Consulta delle Frazioni, la quale rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune ed è composta da un numero di rappresentanti per ciascuna frazione e rione come qui di seguito indicati:

- Varigotti 1;
- Gorra – Olle 1;
- Manie – Selva – Monte 1;
- San Bernardino – Monticello 1;
- Perti – Zona Industriale 1;
- Calvisio - Verzi 1.

b) Il Presidente della Consulta delle frazioni.

Art. 7

Modalità della nomina per la Consulta delle Frazioni

1. I componenti della Consulta vengono nominati dal Sindaco, sentita la conferenza capigruppo, e sono scelti tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di iscrizione all'Albo tenuto presso l'Ufficio Segreteria. La nomina avviene avendo cura di assicurare la rappresentanza di genere.
2. Allo scopo di dare idonea pubblicità alla nomina della Consulta, la Giunta comunale provvederà di norma entro 60 giorni dal proprio insediamento, o nel caso di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, ad approvare un apposito avviso contenente la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a componente della Consulta da parte dei singoli cittadini da inserire nell'albo di cui al precedente comma.
3. Il predetto avviso verrà fisso per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e sulle principali vie e piazze delle frazioni. Esaurito il termine di presentazione della richiesta per la nomina a membro della consulta, l'Ufficio competente provvederà al controllo inerente la regolarità di tale richiesta.
4. Effettuata tale verifica, l'Ufficio provvederà a compilare una lista nominativa per ciascuna delle sei aree di cui all'art. 6 comma 1 lettera a).
5. Le liste di cui al punto precedente verranno inoltrate al Sindaco ed alla Conferenza capigruppo per gli adempimenti di competenza.

Art. 8

Requisiti e cause di incompatibilità e di decadenza dei membri della Consulta

1. Sono nominabili a membro della Consulta delle frazioni tutti i cittadini residenti nella frazione ovvero coloro che siano titolari di un'attività ubicata nel territorio della frazione.
2. Non possono essere nominati quali rappresentanti della frazione in seno alla Consulta:
 - il Sindaco, gli Assessori e i membri componenti il Consiglio Comunale di Finale Ligure, salvo quanto disposto al successivo art. 9 del presente Regolamento con riferimento alla nomina a Presidente della Consulta;
 - il Presidente e i membri componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune di Finale Ligure;
 - i dirigenti, i funzionari e/o i dipendenti del Comune di Finale Ligure e delle società dallo stesso partecipate.
3. La Consulta verifica nella sua prima riunione le condizioni di designabilità dei propri membri. La sussistenza di cause impeditive comporta la decadenza.
4. Il trasferimento di residenza in altro Comune ovvero il cambio di abitazione e/o sede dell'attività esercitata in altra frazione del Comune comporta la decadenza dalla carica.
5. Qualora cause di impedimento alla designazione sopravvengano dopo la nomina, esse costituiscono cause di incompatibilità che devono essere contestate all'interessato dalla Consulta nella prima seduta utile. Il permanere della causa di incompatibilità per un periodo di 30 giorni successivi alla contestazione comporta la decadenza.

Art. 9

Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta viene nominato dal Sindaco e coincide con Assessore/Consigliere Delegato alle Frazioni.

Art. 10

Durata in carica

1. La Consulta delle Frazioni dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 11

Funzionamento della Consulta delle Frazioni

1. La Consulta delle Frazioni è convocata, di norma, almeno una volta a trimestre dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco (o, in sua sostituzione, dall'Assessore o dal Consigliere delegato) o da almeno un quinto dei membri componenti, iscrivendo nell'istanza le questioni da trattarsi.
2. Il Presidente (o, in sua sostituzione, il Vicepresidente) presiede le riunioni della Consulta delle Frazioni, stabilendo l'ordine del giorno.
3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e sono validamente costituite se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.
4. La Consulta delibera a maggioranza dei votanti, non computandosi tra essi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Quando il Presidente è impedito, la Consulta è presieduta dal membro più anziano di età, o dal VicePresidente, se nominato.

6. Di ogni seduta viene compilato un verbale a cura del Segretario, indicato dal Presidente, che riporta i presenti e gli assenti e, in sintesi, illustra il contenuto della discussione, indica gli intendimenti del consesso e le sue decisioni.

7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso è trasmessa al Sindaco entro 7 giorni.

8. I membri della Consulta, ivi compreso il Presidente, esercitano il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione o indennità.

9. Alle sedute della Consulta possono partecipare, con il solo diritto di intervento, il Sindaco (o, in sua sostituzione, un Assessore o un Consigliere delegato) e gli Assessori competenti per le materie e argomenti da trattarsi, iscritti all'ordine del giorno. Possono essere altresì invitati il Segretario Generale, i Dirigenti e/o i funzionari competenti con riferimento alle rispettive materie e argomenti da trattarsi in corso di seduta.

Art. 12

Sede ed oneri a carico del Comune

1. L'Amministrazione avrà cura di assicurare alla Consulta delle Frazioni una propria sede nei locali di proprietà comunale.

2. Il Comune mette a disposizione del Presidente della Consulta, attraverso il servizio economato, il materiale di cancelleria necessario.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.